



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 61/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 21 ottobre 2010, composta dai Magistrati:

Dott. Gianfranco BATTELLI	Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario relatore
Dott. Walter BERRUTI	Referendario
Dott. Alessandra OLESSINA	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la richiesta proveniente dalla Provincia di Torino, n. 715756/2010 del 10 settembre 2010, recante un quesito in materia di società partecipate;

Vista l'Ordinanza n. 30/2010 con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

La Provincia di Torino, con nota a firma del suo Presidente, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, avente ad oggetto la corretta interpretazione del comma 19 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, vieta alle Pubbliche amministrazioni di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, e di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sottolineando come un'errata applicazione della norma potrebbe determinare effetti deleteri sul bilancio e sul patrimonio dell'Ente, la Provincia istante, se ben inteso, chiede di precisarne l'ambito applicativo, ed in particolare di chiarirne l'applicazione anche alle società a responsabilità limitata, alla luce della disposizione che fa "salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile".

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dalla Provincia di Torino ed è stata formalizzata dal suo Presidente.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Il quesito posto all'esame di questa Sezione verte su una questione di ordine generale riguardante l'applicazione di norme inerenti l'utilizzo dello strumento societario per la gestione di risorse pubbliche. Si tratta, pertanto, di una questione che incide direttamente sull'allocazione delle risorse finanziarie della collettività e che attiene alla materia dei bilanci pubblici, nonché alla composizione del patrimonio pubblico.

Per le sovraesposte ragioni la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

3) Merito:

A fronte del proliferare di società a partecipazione pubblica totalitaria, maggioritaria o anche minoritaria, il legislatore negli ultimi anni ha progressivamente introdotto specifiche regole e limiti per il ricorso allo strumento societario da parte degli enti pubblici ed in particolare degli enti territoriali, con lo scopo di prevenirne un utilizzo distorto finalizzato all'elusione della disciplina pubblicistica, nonché garantirne una gestione virtuosa, tenuto conto delle ripercussioni che i risultati economici delle società a partecipazione pubblica hanno sul bilancio degli enti pubblici soci.

Da ultimo il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto stringenti vincoli di spesa, introducendo importanti novità in materia di società partecipate. Fra queste, viene in rilievo nella richiesta di parere in esame quanto disposto all'articolo 6, comma 19, secondo cui *"Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,*

perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma" .

Il riferimento ai principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, quanto meno nella prospettazione effettuata dallo stesso legislatore, vale a giustificare un intervento legislativo statale destinato ad incidere anche sulla discrezionalità degli enti locali nella determinazione dei modelli organizzativi attraverso i quali questi ultimi esercitano le proprie funzioni.

Il comma 10 dello stesso articolo 6 precisa che le richiamate disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. *A contrario*, deve ritenersi che le norme in esame trovino piena applicazione nei confronti delle province e dei comuni, a fronte di società partecipate che presentino reiterate perdite di esercizio, al dichiarato fine di incentivare una maggiore efficienza nella gestione delle stesse.

La piena comprensione della ratio di queste nuove previsioni, preliminare ad un'operazione ermeneutica volta a definirne gli ambiti applicativi, presuppone qualche approfondimento in merito al valore indicativo riconosciuto dal legislatore alle reiterate perdite rilevate in società partecipate, nonché sulla interdipendenza fra i bilanci di queste ultime e i bilanci degli enti soci.

Come noto la perdita di esercizio, quale risultato del conto economico, misura la riduzione del patrimonio netto, per effetto della gestione, prescindendo dai profili esclusivamente finanziari rilevanti nella contabilità dei soci pubblici. La perdita, dunque, non rappresenta di per sé un elemento patologico, potendo coincidere, a date circostanze, anche con ipotesi di sana gestione (per es.: nelle fasi di *star up* delle società o a seguito di investimenti atti a produrre utili negli esercizi successivi). Tuttavia la norma fa opportunamente leva sull'inequivocabile segnale negativo costituito da perdite realizzate consecutivamente per tre esercizi (ancorché coperte in corso d'anno con riserve disponibili), sintomo di situazioni cronicizzate, o tese alla cronicizzazione, che impongono una rigorosa condotta nei rapporti istituzionali fra l'Ente e le sue partecipate, attesa l'incidenza dei risultati di gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio dell'Ente socio.

Su quest'ultimo aspetto si è pronunciata in più occasioni la magistratura contabile. Si rinvia alle riflessioni già ampiamente svolte al riguardo da questa Sezione nel parere n. 14 del 2010 (ove si è ribadito che i risultati economici delle società a partecipazione pubblica non possono non avere ripercussioni sul bilancio dell'Ente locale, da considerarsi alla stregua di un'azienda capogruppo in grado di pervenire, sulla base della rielaborazione dei dati di bilancio di ciascuna partecipata, alla redazione di un bilancio consolidato; si è sottolineata l'esigenza di tener conto dei risultati delle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, insieme a quelli dell'ente locale, per evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività pubblica; si è infine rimarcata l'esigenza di un monitoraggio sui soggetti partecipati, funzionale ad un'attenta azione di direzione, coordinamento e supervisione delle attività delle società partecipate, da parte dell'Ente locale).

Si ritiene inoltre opportuno ricordare come, proprio in ragione di questo legame fra Ente locale e sue partecipate, il legislatore da un lato e la giurisprudenza di questa Corte dall'altro, in ragione della necessità per l'ente pubblico di impiegare le proprie risorse secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, hanno precisato le regole e i principi cui devono attenersi le

società pubbliche nel dar corso ad operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione.

Al riguardo si riporta, per quanto possa rilevare nel caso di specie, quanto già espresso da questa Sezione sull'argomento, nella delibera n. 15 del 4 giugno 2008 e ripreso nella successiva delibera n. 2 del 2010: *"In primo luogo, in merito alle partecipazioni societarie degli Enti locali, questa Sezione ritiene utile rilevare come sugli equilibri di bilancio degli Enti locali incidano direttamente i risultati degli organismi partecipati. Il risultato economico finale della gestione degli enti locali comprende anche il risultato della gestione operativa che include i costi ed i ricavi derivanti anche dall'esercizio di attività svolte attraverso società partecipate. Pertanto, reiterate operazioni di ripianamento di perdite e di ricapitalizzazione costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio dell'Ente. Inoltre, il reiterarsi delle perdite di una società partecipata rivela un'insufficiente produttività ed utilità per l'Ente locale socio unico o di maggioranza di cui quest'ultimo, nell'esercizio delle sue autonome scelte gestionali, non può non tener conto. Si evidenzia inoltre che le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione incidono sulle finanze comunali destinate alla spesa di parte corrente. Se infatti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale costituiscono forme di investimento (cfr. art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – finanziaria 2004), come tali finanziabili con ricorso all'indebitamento ovvero con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato, non costituiscono investimento ma rientrano nella spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione (cfr. il principio contabile n. 2, punto 9, redatto dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali). Pertanto non solo non si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di tali operazioni (cfr. art. 3, comma 19 della finanziaria 2004), ma trovano anche applicazione i limiti di cui all'articolo 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)".*

Ora il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, introducendo misure d'urgenza in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha imposto

"l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto", positivizzando per legge "pratiche economiche che già avrebbero dovuto orientare la discrezionalità amministrativa e avrebbero dovuto costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi pubblici, a fronte dell'uso di risorse della collettività" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 753 del 2010; sulle stesse disposizioni, da ultimo, anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n.428/2010/PAR).

Va ricordato, inoltre, come la disciplina in esame faccia seguito ad altre disposizioni con cui già si è dato rilievo alla reiterazione di perdite per imporre discipline di rigore nei rapporti fra ente e società partecipata e porre così un freno a gestioni non efficienti. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), che ha stabilito che *"non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi"*. L'applicazione di questa previsione è stata attenuata prima da un'interpretazione ministeriale (*"Pertanto, coerentemente con la ratio della norma - diretta a disincentivare le cattive gestioni delle società pubbliche - ed in considerazione della necessità di tenere in debito conto la diversa tipologia di iniziative possibili, l'accertamento della perdita di esercizio non può prescindere in questi casi da una valutazione che tenga conto anche delle aspettative di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione"*, circolare 13 Luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri), poi dalle disposizioni di interpretazione autentica contenute al comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 71, della L. 18 giugno 2009, n. 69, per le quali *"Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda*

pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali".

Diversamente da quanto appena illustrato con riferimento all'interpretazione dell'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le norme recentemente introdotte dal comma 19 dell'art. 6 del D.L. n. 78 del 2010, in mancanza di una diversa specificazione normativa, non possono che trovare rigorosa applicazione, fatte salve le deroghe ivi espressamente previste che offrono comunque margini di superamento dei limiti posti.

In primo luogo sono consentiti trasferimenti agli organismi partecipati a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti.

Ulteriori interventi in deroga vengono poi consentiti per eventi eccezionali (al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità), in presenza dei quali le operazioni vietate possono essere autorizzate attraverso una speciale procedura (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti).

Infine, si richiama l'attenzione sulla disposizione che statuisce espressamente che i divieti in parola si applicano *"salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice"*. Si ricorda che l'articolo richiamato prevede, con riguardo alle società per azioni, per l'ipotesi di perdita di oltre un terzo del capitale che abbia contestualmente ridotto lo stesso al di sotto del limite legale, l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, ovvero la trasformazione della società in un tipo per il quale sia previsto un capitale minimo non superiore al residuo. In mancanza di tali deliberazioni la società dovrà sciogliersi (art. 2484, n. 4 del c.c.).

Va subito evidenziato, avendo riguardo alla lettera delle disposizioni in esame, come la previsione che fa salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice non risulti propriamente posta quale deroga al divieto introdotto con la legislazione di urgenza, alla stregua delle deroghe sopra richiamate. Sembra piuttosto che il legislatore, con una previsione con funzione interpretativa, abbia inteso chiarire all'interprete la vigenza di un obbligo di legge non scalfito dalle nuove disposizioni. Una ricostruzione quest'ultima che risulta confermata anche da un esame sistematico delle norme. Vengono infatti in rilievo prescrizioni che, come tutte quelle riguardanti la formazione, l'integrità e la conservazione del capitale sociale, svolgono, insieme ad altre discipline (quali quelle relative all'informazione contabile, alla responsabilità degli amministratori, alla regola per cui i creditori sociali non concorrono con i creditori personali dei soci sul patrimonio della società), un ruolo fondamentale ed inderogabile nel diritto societario, assicurando quelle forme di tutela per i creditori che bilanciano il beneficio della responsabilità limitata per i soci delle società di capitali. In particolare, occorre avere riguardo alla funzione di garanzia per i creditori sociali principalmente riconosciuta al capitale sociale, ed in ragione della quale si spiega la richiamata disciplina relativa alla riduzione "obbligatoria" del capitale sociale. Prescindendo da qualsiasi valutazione sulla possibilità della società di continuare la sua attività produttiva, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale opera, infatti, quale soglia di sicurezza al verificarsi della quale occorre ricostituire il capitale minimo, o porre in liquidazione la società, al fine di evitare che il proseguimento della sua attività porti ad una completa erosione del "surplus attivo" nel patrimonio della società costituito dal capitale sociale, a danno dei creditori.

Il legislatore precisa, dunque, che il divieto di cui all'art. 6, comma 19, del D. L. 78 del 2010, lascia impregiudicata la disciplina a garanzia dei creditori sociali sopra richiamata. Pertanto deve concludersi che nelle società pubbliche non quotate, qualora si verifichi la fattispecie ivi descritta (per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero utilizzazione di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali) e contestualmente la perdita per oltre un terzo del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del limite

legale, i divieti posti dalla nuova disciplina non escludono l'applicazione obbligatoria della normativa codicistica. Quindi, comunque si dovrà convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo o la trasformazione della società, altrimenti si dovrà procedere allo scioglimento della stessa. Ritiene tuttavia il collegio che in tali circostanze, laddove si opti per una riduzione ed un contestuale aumento del capitale sociale, per quanto l'articolo 2447 faccia riferimento ad una cifra "non inferiore al minimo", in ossequio alla speciale nuova disciplina non si debba procedere ad un aumento del capitale superiore al minimo. Il quadro normativo che deriva dall'applicazione delle norme codicistiche e dalle legislazione di emergenza impone, infatti, un bilanciamento fra esigenze di tutela dei creditori da un lato, e necessità di maggior efficienza delle società pubbliche dall'altro.

Al riguardo appare rilevante richiamare la delibera n. 5 del 2010, con cui questa Sezione ha precisato come le norme che consentono agli enti locali la contrazione di mutui solo per spese di investimento (art. 119, comma 6, della Costituzione, art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 3, commi 16 e 19, della legge 24 dicembre 2003 n. 350), non ammettendola dunque per il ripiano di perdite di società pubbliche, siano applicabili anche laddove le perdite di una società derivino da una sentenza esecutiva, ovvero nell'ipotesi in cui il ripianamento delle perdite sia necessario al fine di procedere alla ricapitalizzazione, trovandosi la società nella situazione di cui all'art. 2447 c.c., trattandosi sempre di ripianamenti riconducibili ad una "cattiva" gestione con risultati economici negativi per la società.

Una volta chiarita la ratio del complesso delle previsioni normative richiamate, si passa a definirne i corretti ambiti di applicazione, ed in particolare, avendo riguardo a quanto espressamente richiesto dall'Ente istante, l'applicabilità alle società a responsabilità limitata.

Il divieto di cui all'art. 6, comma 19, del D. L. 78 del 2010, è indirizzato alle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 196 del 2009, soci di società "pubbliche" non quotate. Un generico riferimento che

sembra includere, inequivocabilmente, tutte le società di capitali, quindi anche la S.r.l. .

Dubbi interpretativi sono sorti in ragione della disposizione che fa salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile. Prima della riforma del diritto societario, alla S.r.l. si applicava la medesima disciplina in virtù del rinvio operato allo stesso articolo, dal previgente articolo 2496. Con la riforma, la S.r.l. è stata dotata di un insieme autonomo ed organico di norme, costituendo i rinvii alla disciplina delle S.p.A. l'eccezione e non più la regola. Così, anche per la disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale si è prevista un'apposita disciplina contenuta all'articolo 2482 - *ter*. Alla diversa tecnica legislativa non è corrisposta, in questo caso, una modifica della disciplina sostanziale. Anche per le S.r.l. dunque, quando per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al disotto del minimo legale, deve senza indugio deliberarsi la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Diversamente dovrà procedersi anche in questo caso allo scioglimento della società, trovando applicazione il già richiamato art. 2484, n. 4 del codice civile anche alla S.r.l. per espressa previsione normativa.

Il parallelismo esistente fra la S.p.A. e la S.r.l. in materia di riduzione del capitale si giustifica con la sussistenza, per entrambi i tipi di società, delle medesime esigenze di tutela dei creditori sopra illustrate, trattandosi di organismi in cui, mancando soci illimitatamente responsabili, l'unica garanzia per le obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi è rappresentata dal patrimonio sociale.

Ritiene pertanto il collegio che, pacifica l'applicazione dell'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010 alle S.r.l. per espressa previsione normativa, resti salva anche per questa tipologia di società l'applicazione della disciplina prevista per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2482-*ter*), trattandosi di prescrizioni vincolanti per legge che trovano fondamento in ragioni di tutela dei creditori valide tanto per le S.p.A. quanto per le S.r.l.. Non osta a questa ricostruzione il richiamo effettuato dal legislatore soltanto

alla disciplina valida per le S.p.A. (all'art. 2447), trattandosi, come sopra chiarito, non di una norma propriamente derogatoria, ma di una disposizione interpretativa diretta a precisare la vigenza di obblighi di legge non scalfiti dalle nuove disposizioni.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 ottobre 2010.

Il Primo Referendario Relatore

F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.

F.to Dott. Gianfranco BATTELLI

Depositato in Segreteria il 22 ottobre 2010

Il Dirigente

F.to Dott. Gregorio VALENTINI